



Assicurazioni

POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA

**Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per
la circolazione dei Veicoli a motore e Altri Rischi
Veicoli uso abitazione**



**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E ALTRI RISCHI
VEICOLI USO ABITAZIONE**

Documento aggiornato a dicembre 2010

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI – VEICOLI USO ABITAZIONE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdia.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di veicolo da assicurare. Il preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra quelle offerte dall'impresa.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdia.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni", appartenente al gruppo Talanx.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia)

Telefono +39 06 421 031 – Sito Internet: www.hdia.it

indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2009) ammonta a 132,74 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 36,74 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2009 è pari a 115,8%. Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'indicazione delle garanzie riportate sulla presente nota informativa si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

a) Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, ***entro i massimali concordati indicati in polizza*** (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La copertura assicurativa offerta dalla Società è prestata per chiunque sia alla guida e sia abilitato ai sensi della normativa in vigore, senza limitazioni temporali.

Si rimanda all'art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

Formule tariffarie offerte con la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

Il contratto prevede la formula tariffaria con **Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)** che prevede, ad ogni scadenza annuale, in caso di pagamenti di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo d'osservazione), un aumento del premio del:

- 15% nel caso di 2 sinistri pagati;
- 25% nel caso di 3 o più sinistri pagati.

Nel caso non vi siano stati pagamenti o si sia pagato un solo sinistro il premio di tariffa non verrà maggiorato.

Il primo "periodo di osservazione" (vedi art. 1.7 "Periodi di osservazione della sinistrosità") inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza, mentre i successivi hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "G – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)", per l'esatta portata della norma.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, numerose garanzie.

Il contratto copre l'incendio, il furto o la rapina totale e parziale del veicolo assicurato (artt. 2.1.1 e 2.1.2); quindi l'assicurazione per il furto e la rapina copre anche i danni subiti dal veicolo a seguito del tentato furto.

Inoltre può essere possibile assicurare i danni al veicolo a seguito di eventi socio-politici (compresi gli atti vandalici) ed eventi atmosferici (art. 2.1.3). Inoltre è possibile assicurare, con la garanzia Kasko totale (art. 2.1.4) qualunque danno al veicolo (ad esempio i danni al veicolo a seguito urto, ribaltamento uscita di strada, ecc.).

E' inoltre possibile integrare le coperture sopra previste con altre garanzie, come quella che risarcisce le spese per il soccorso stradale (art. 2.1.5), oppure quella inden-

nizza i danni causati al veicolo dai roditori (art. 2.1.6) ed anche quella che indennizza i danni subiti dal veicolo durante il trasporto dello stesso su traghetti, treni ecc. (art. 2.1.7) o anche, con la garanzia "Danni da inquinamento" (art. 2.1.10), i danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita dal veicolo dei fluidi necessari al suo funzionamento.

Sono previste anche due garanzie a pacchetto (artt. 2.1.8 e 2.1.9) che comprendono garanzie che completano quelle sopra riportate.

Si rimanda all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative

E' possibile, inoltre, assicurare la rottura dei cristalli (art. 2.12) del veicolo comunque verificatasi, il furto del bagaglio a bordo del veicolo (art. 2.18) e la responsabilità civile, con la garanzia "Responsabilità Civile da incendio" (art. 2.13), per i danni che il veicolo possa arrecare a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio quando non è in circolazione ai sensi di legge.

Per le garanzie sopra indicate sono previsti limiti all'assunzione.

c) Garanzie per Infortuni del Conducente

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, alcune garanzie.

Le garanzie coprono gli infortuni, che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente, che il conducente del veicolo assicurato, ***purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario***, può subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. Si rimanda all'art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata della copertura assicurativa.

d) Garanzia Tutela Legale

La garanzia di **Tutela Legale**, prevede i seguenti oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale:

- le spese del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le spese del legale della controparte in caso di soccombenza o dell'assicurato o di transazione autorizzata;
- le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato se non ripetibile dalla controparte.

Si rimanda all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale" per il dettaglio degli oneri garantiti.

Le prestazioni garantite dalla **Tutela Legale della Circolazione** sono:

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **non vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **recupero danni** in caso di incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come **pedone, ciclista, o trasportato** di mezzi privati o pubblici;
- **difesa penale** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale;

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005 **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;**
- **recupero danni del terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.141 del D.Lgs. 209/2005;
- **controversie contrattuali** riguardanti il veicolo assicurato. Per la compravendita sono garantite le controversie **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo**
- **dissequestro** del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- **interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- possibilità di proporre opposizione contro la sanzione di **sospensione o revoca della patente** di guida **irrogate in seguito ad incidente stradale;**
- possibilità di proporre ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il giudice avverso altre sanzioni pecuniarie comminate in conseguenza di incidente stradale;
- arbitrati per la decisione di controversie;
- cauzione penale in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Si rimanda agli art. 4.3 e 4.4 "Prestazioni garantite e soggetti assicurati" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

e) **Garanzia di Responsabilità Civile del Camperista (R.C.T.)**

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali concordati indicati in polizza** (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile per la circolazione così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia è operante per:

- i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione del veicolo assicurato, in normale stato di manutenzione e conservazione;
- i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legata alla fruizione del veicolo assicurato.

Inoltre è prevista l'assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Si rimanda agli artt. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" e 5.5 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

AVVERTENZA: Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

a) Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento del risarcimento, quali ad esempio la guida senza patente od in stato di ebbrezza.

Nei casi in cui la Società sia chiamata a pagare al terzo un risarcimento in presenza di limitazioni od esclusioni della copertura assicurativa, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato al fine di ottenere dall'assicurato il rimborso totale o parziale delle somme pagate al terzo danneggiato.

Si rimanda all'art. 1.2 "Esclusioni e rivalsa" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Le garanzie per i Rischi Diversi prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per la garanzia Kasko in caso di guida in stato di ebbrezza.

Si rimanda all'art. 2.2 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie danni al veicolo non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

Le garanzie per gli infortuni del conducente prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza.

Si rimanda agli artt. 3.2 "Esclusioni", e 3.14 "Criteri di indennizzabilità", per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie infortuni del conducente non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

d) Garanzie per la Tutela Legale

Le garanzie sopra elencate prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, la guida senza patente o in stato di ebbrezza oppure in caso di controversia contrattuale di valore inferiore ad Euro 150,00 riguardante il veicolo assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato venga rimborsato dalla Società, per spese legali sostenute nel corso del giudizio, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano ripagate dalla controparte.

Si rimanda all'art. 4.5 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

e) Garanzia di Responsabilità Civile del Camperista

La garanzia di Responsabilità Civile del camperista prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento del risarcimento, quali ad esempio i danni derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa o provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali.

Si rimanda all'art. 5.7 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

AVVERTENZA: Massimali, scoperti, franchigie

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate od i massimali indicati sulla scheda di polizza o, in alcuni casi, nelle condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie.

a) Responsabilità Civile per la circolazione

Le estensioni della garanzia, per i rischi non compresi in quella obbligatoria, riportate all'art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", sono prestate per gli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Per la garanzia di Responsabilità Civile della circolazione non sono previsti altri massimali, scoperti o franchigie.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Le garanzie per i rischi diversi prevedono in alcuni casi scoperti, minimi e franchigie. Nel caso per la garanzia sia prevista una franchigia, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo della franchigia.

Esempio: se la franchigia pattuita è di 500,00 (cinquecento) Euro ed il danno vale 1.500,00 (millecinquecento) Euro, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di 1.000,00 Euro, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'assicurato stesso. Nel caso invece l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

Nel caso per la garanzia siano previsti scoperto e minimo, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo derivante dall'applicazione dello scoperto e del minimo all'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 (cinquecento) Euro:

- se il danno è di 10.000,00 (diecimila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 9.000,00 (novemila) essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, pari a 1.000,00 Euro e superiore all'importo del minimo di 500,00 Euro (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: 10.000,00 X 10% = 1.000);
- se il danno è di 2.000,00 (duemila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento) poiché l'importo dello scoperto, pari a 200,00 Euro è inferiore all'importo del minimo di 500,00 Euro. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo.
- nel caso l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell'applicazione del minimo;

Si rimanda all'art. 2.7 "Scoperti e franchigie".

In caso di assicurazione parziale (valore dichiarato della cosa assicurata inferiore al valore reale) l'indennizzo verrà liquidato applicando la regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile).

Esempio di regola proporzionale: Valore assicurato del veicolo Euro 10.000,00, valore effettivo del veicolo al momento del sinistro Euro 20.000,00, importo del danno parziale Euro 5.000,00. In questo caso, poiché il valore assicurato è pari al 50% del valore effettivo del veicolo, l'importo dell'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto nella stessa misura del 50% e quindi l'importo dell'indennizzo sarà pari a Euro 2.500,00.

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

In presenza di figli minori la somma assicurata per il caso di morte viene raddoppiata con il limite di 100.000,00 Euro.

La copertura per invalidità permanente è prestata con una franchigia del 3%, per invalidità fino al 30% del totale. Per le invalidità di grado pari o superiore al 30% e fino al 60% non verrà applicata alcuna franchigia. Per invalidità pari o superiori al 60% del totale la somma assicurata verrà corrisposta per intero.

Esempio: La somma assicurata per invalidità permanente è pari a Euro 100.000,00. Se l'invalidità permanente accertata è pari al 5%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 2.000,00, pari ad una invalidità del 2%, rimanendo il 3% dell'invalidità a carico dell'Assicurato. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o inferiore al 3% non verrà corrisposto alcun indennizzo.

Esempio: se nell'esempio sopra riportato, invece, l'invalidità permanente accertata è pari al 35%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 35.000,00, pari ad una invalidità del 35%. In questo caso non viene applicata alcuna franchigia essendo l'invalidità superiore al 30%. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o superiore al 60% (ad esempio 70%) verrà corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata (Euro 100.000,00).

AVVERTENZA: Non è previsto un limite massimo di età assicurabile, tuttavia nel caso di conducente di età superiore a 75 anni al momento dell'infortunio, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.

d) Garanzia per la Tutela Legale

Le garanzie sono offerte con eventuali scoperti, minimi e franchigie che sono indicati sulla scheda di polizza o nelle singole garanzie.

Esempio di utilizzo del massimale: La Tutela Legale della Circolazione ha un massimale di Euro 10.000,00 per sinistro; se l'assicurato investe malauguratamente un pedone provocandone la morte e scatta un procedimento penale, verrà attivata la garanzia "Difesa penale". Le spese dell'avvocato e dei periti (incaricati ad es. di ricostruire la dinamica dell'incidente) che tutelano l'assicurato, saranno determinate dalla somma del valore delle loro parcelle e verranno pagate dalla polizza fino al valore del massimale di Euro 10.000,00, considerando tutti gli eventuali gradi del Giudizio. Se venisse superato il valore del massimale (ad esempio le spese totali ammontano a Euro 18.000,00), le spese ulteriori rimarrebbero a carico esclusivo dell'assicurato (nel nostro esempio Euro 8.000).

e) **Garanzia di Responsabilità Civile del Camperista**

Le garanzie sono offerte con eventuali scoperti, minimi e franchigie che sono indicati sulla scheda di polizza o nelle singole garanzie.

Si rimanda all'art. 5.4 "Limiti di indennizzo – Franchigia".

4. Proroga del contratto (per tutte le garanzie)

Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo e quindi il contratto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta. Si rimanda all'art. 1.12 "Rinnovo del contratto" per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

5. Estensioni della copertura (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La garanzia prevede numerose estensioni di garanzia gratuite per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Tra le più importanti si segnalano l'estensione alla circolazione in aree private, ai danni subiti dai trasportati minorenni, ecc. Si rimanda agli artt. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" e 1.3 "Rinuncia al diritto di rivalsa" per l'esatta portata delle estensioni gratuite.

Inoltre è prevista un'estensione della copertura a pagamento: l'esclusione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, per guida da parte di persona non abilitata e nel caso di danni subiti da terzi trasportati per trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, per fatto di figli minori e per mancata revisione del veicolo. Si rimanda alla Condizione Aggiuntiva di assicurazione "RV – Rinuncia al diritto di rivalsa", per l'esatta portata delle estensioni.

6. Soggetti esclusi dalla garanzia (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro e, inoltre, non sono garantiti anche i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al

- punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
- Si rimanda all'art. 129 del D. Lgs 209/2005.

7. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità (per tutte le garanzie)

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti in merito al rischio rese in sede di stipulazione del contratto (ad esempio predisposizione preordinata di falsa attestazione sullo stato del rischio), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In generale le dichiarazioni inesatte o le reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare il legittimo rifiuto dell'assicuratore al pagamento del sinistro. In caso invece di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto ed in caso di sinistro il pagamento potrebbe essere effettuato parzialmente.

L'assicuratore, una volta accertate le dichiarazioni inesatte o le reticenze può far valere l'annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Per la garanzia Infortuni del Conducente, che è stipulata a favore di chiunque sia alla guida del veicolo assicurato, non potendo stabilire a priori chi sia il soggetto assicurato non sono previste dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio.

Si rimanda all'art. 1.4 "Dichiarazioni inesatte e reticenze – Aggravamento del rischio".

8. Aggravamento e diminuzione del rischio (per tutte le garanzie)

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di modificazione del rischio è in generale la vendita del veicolo assicurato o il cambio di residenza che comporterebbe un aumento o diminuzione di premio

Si rimanda all'art. 1.4 "Dichiarazioni inesatte e reticenze – Aggravamento del rischio".

9. Premi (per tutte le garanzie)

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

E' possibile frazionare il premio annuo in due rate semestrali con conseguenti oneri aggiuntivi pari al 3% del premio annuo.

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il pagamento deve essere effettuato presso l'intermediario che ha in carico il contratto. L'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario.

Si rimanda all'art. 1.6 "Pagamento del premio" per gli aspetti di dettaglio.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione, con riferimento al veicolo, al suo utilizzo (come indicato sulla carta di circolazione), al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), e per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, ai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio.

AVVERTENZA: Il Contraente, in caso di cessazione del rischio prima della scadenza annuale del contratto, può ottenere la restituzione della parte di premio corrisposto e per il quale non ha usufruito della copertura assicurativa. Si rimanda agli artt. 1.9 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 1.14 "Risoluzione del contratto per furto" e 1.15 "Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato" per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: per alcune garanzie (non per tutte), l'intermediario può applicare, a suo giudizio e se concesso dalla Società, sconti sul premio.

10. Informativa in corso di contratto (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, una comunicazione scritta che riporta, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il numero di polizza e la rispettiva scadenza, informazioni sulla disdetta contrattuale e le modalità per avere informazioni sul premio di rinnovo della polizza.

La Società informa tempestivamente il Contraente, senza oneri per quest'ultimo, delle variazioni peggiorative della classe di merito.

11. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito (per la Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

L'attestazione sullo stato del rischio deve essere inviata all'indirizzo del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza ed, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del Contraente, conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Si rimanda all'art. 1.16 "Attestazione dello stato del rischio" per i contenuti dell'attestato.

Il Contraente può richiedere, in qualunque momento, un duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni e la Società è tenuta ad inviargli l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta. Il duplicato dell'attestato di rischio può essere richiesto anche presso le Agenzie della Società.

Il duplicato può essere richiesto anche dal proprietario del veicolo, se diverso dal contraente.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "G – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)"; in particolare per l'assegnazione della classe C.U. in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge - Legge n.40/2007, c.d. legge "Bersani") si veda il comma 14 della predetta condizione particolare.

AVVERTENZA: La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata sull'attestazione dello stato del rischio è uno strumento che consente la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese di assicurazione.

12. Recesso (per tutte le garanzie)

In generale, per la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione, il Contraente, come previsto dalla Legge, può decidere di non rinnovare il contratto in caso l'aumento del premio sia superiore al tasso programmato di inflazione.

Il contratto può anche essere risolto consensualmente (con accordo tra il Contraente e la Società), entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza o del rinnovo annuale della stessa, con restituzione del premio pagato e non goduto. Si rinvia all'art. 1.13 "Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale" per gli aspetti di dettaglio.

13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (per tutte le garanzie)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, è di due anni, a meno che il fatto da cui deriva sia considerato dalla legge come reato.

14. Regime fiscale (per tutte le garanzie)

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- Responsabilità Civile per la circolazione: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo, a cui va aggiunto un'ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- Rischi Diversi: ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. La garanzia "Pacchetto A – Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- Infortuni del Conducente: ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;
- Tutela Legale: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- Responsabilità Civile del Camperista: è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

15. Legge applicabile al contratto (per tutte le garanzie)

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

AVVERTENZA: La denuncia dei sinistri deve essere effettuata alla Società entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) , a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero:	800 23 31 20
oppure alla propria agenzia	

Si rimanda agli artt. 1.10 "Modalità per la denuncia dei sinistri", 2.31 "Denuncia dei sinistri", 3.13 "Obblighi in caso di sinistro" e 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", per ulteriori informazioni.

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Si rimanda all'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", per gli aspetti di dettaglio e le istruzioni per l'attivazione delle garanzie previste in polizza.

16. Procedura per il risarcimento del danno (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità, utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205), l'apposito "C.A.I. – Modulo di constatazione amichevole d'incidente" (cosiddetto "Modulo blu") fornito dalla Società, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento.

a) Procedura di risarcimento "diretto"

La procedura di risarcimento diretto prevede che la Società risarcisca al proprio assicurato, non responsabile in tutto od in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (ai sensi del D.P.R. 153/2006);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità (inferiore o pari al 9% di invalidità permanente) dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore civilmente responsabile.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno può essere promossa nei confronti della Società.

Si rimanda all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento diretto, nonché al D.P.R. 254/2006 che riporta il regolamento attuativo del sistema di risarcimento diretto.

b) Procedura di risarcimento "ordinaria"

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Si rimanda all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento ordinaria.

c) Procedura di risarcimento "del terzo trasportato"

E' previsto che i danni subiti dal terzo trasportato siano risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale mini-

mo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al minimo di legge.

Si rimanda all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento del terzo trasportato.

d) Liquidazione del sinistro

La Società, con apposita comunicazione, deve formulare una congrua offerta di risarcimento o indicare gli specifici motivi che impediscono di formularla entro il termine di:

- 30 giorni nel caso di danni a veicoli o cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo e le cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto solo dal conducente del veicolo assicurato;
- 90 giorni nel caso di lesioni.

I termini sopra riportati decorrono dalla data di pervenimento della richiesta conforme.

Il pagamento del risarcimento avverrà entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta. In assenza di accettazione dell'offerta, il pagamento avverrà comunque entro i 45 giorni successivi all'offerta stessa.

Si rinvia al sito internet della Società (www.hdia.it) per l'indicazione dei centri di liquidazione sinistri.

17. Incidenti stradali con controparti estere (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

In caso di sinistro avvenuto con controparti estere o all'estero, è necessario avvisare prontamente la Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205), l'apposito "Modulo di constatazione amichevole d'incidente" (cosiddetto "Modulo blu") fornito dall'impresa, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare con la controparte i relativi dati incluso il nome della compagnia di assicurazione estera.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento.

a) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Se si è vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, si può richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), al seguente indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito www.ucimi.it

b) Incidenti all'estero con veicoli esteri

Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, si è vittima

ma di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dell'Unione Europea, è necessario rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (mandatario), va inviata apposita richiesta al Centro di Informazione istituito presso l'ISVAP, all'indirizzo: ISVAP – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA – fax 06.42.133.730 – e-mail: centroinformazioni@isvap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonché data e luogo di accadimento del sinistro.

* * *

18. Incidente con veicolo non assicurato o non identificato (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Chi ha subito un danno in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) causato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito presso la CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

19. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell'ultimo periodo di osservazione.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione.

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto (come indicato nell'attestazione dello stato del rischio), ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

20. Accesso agli atti dell'impresa (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Il contraente, l'assicurato o il danneggiato hanno diritto ad accedere, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008, agli atti inerenti ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti stessi siano conclusi.

Nel caso di applicazione al sinistro della procedura di risarcimento diretto viene fatto carico all'impresa debitrice destinataria della richiesta di accesso di inoltrarla all'impresa gestoria dandone contestuale informazione al richiedente.

La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax con rilascio del relativo rapporto di trasmissione o mediante consegna a mano, alla Società, intendendosi per tale anche le sedi periferiche della stessa.

La Società è tenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a comunicare al richiedente l'accoglimento o la presenza di eventuali irregolarità nella richiesta o il rifiuto o la limitazione dell'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta la Società indica al richiedente il responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo ove è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti ed estrarne copia.

21. Reclami (per tutte le garanzie)

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

22. Arbitrato (esclusa la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

a) Garanzie per i rischi diversi

È possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 2.6 "Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti").

b) Garanzie per Infortuni del Conducente

È possibile, per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 3.16 "Controversie").

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'assicurato.

c) Garanzie Tutela Legale

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali tra la Società ed il Contraente in merito alla gestione del caso assicurativo, l'arbitrato (art. 4.10 "Gestione del caso assicurativo", comma 7).

AVVERTENZA: è in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional

installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Aggravamento del rischio

modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione

trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Animali domestici, da cortile e da sella (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista)

esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Anno assicurativo

periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24,00 del giorno in cui si è pagato il premio, alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione.

Antifurto satellitare

sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del veicolo.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. ***Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.***

Allegato (di polizza)

atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appendice (di polizza)

atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.)

si ha qualora taluno, per procurare a se a ad altri un ingiusto profitto si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Assicurato

soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto)

contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della Responsabilità Civile

contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio: documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che indica il numero dei sinistri pagati (e fino all'anno 2007, denunciati) negli ultimi cinque anni e le classi di merito (della società e C.U.) a cui deve essere assegnato l'assicurato per l'anno successivo. Viene inviato al Contraente ad ogni scadenza contrattuale.

Atto vandalico

gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiari

soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore

Bonus / Malus

termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore attuata assegnando le assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "periodo di osservazione". In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Carta Verde

documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Caso fortuito e forza maggiore

fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile)

Certificato (di assicurazione)

tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto)

nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a se un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Circolazione

movimento, fermata e sosta del veicolo in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Classe di Conversione Universale (C.U.)

classe di merito Bonus / Malus, (ex classe "CIP" di cui al provvedimento CIP, delibera 10/93 del 5 maggio 1993), di riferimento per tutte le imprese di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni, riportata nelle attestazioni di rischio.

Codice

il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Codice della strada

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni complementari

clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione

clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari

clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente

persona fisica che pone in circolazione il veicolo

Contraente

persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Contrassegno

tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo ed indicare la compagnia assicurativa, la targa del veicolo e i termini di scadenza della copertura.

Cose (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista)

gli oggetti materiali e gli animali.

Danno

modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento

diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione

messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta

atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione

danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione

scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo

Esclusioni (di garanzia)

fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione

sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C.A., la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente)

misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (circolazione)

circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto

reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza

furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia

prestazione concessa dalla Società (ad esempio incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.).

Guasto

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Guasto meccanico

danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

Immatricolazione

iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità

incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Compagnia a mezzo di una visita medico – legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente

sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indennizzo / indennità o rimborso

somma o prestazione dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio

evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo

persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente

perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura

struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Locatario

colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

Malus

nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale

limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto)

qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

M.C.T.C.

la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Perdita totale

la perdita si considera totale quando il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Periodo di osservazione**- Sinistri con responsabilità principale**

il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

- Sinistri con responsabilità paritaria

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'attestazione sullo stato del rischio.

Polizza

insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile

premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per Legge.

Primo rischio assoluto

forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

Procedimento penale

procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato – imputato.

Proprietario

intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A. che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di premio

ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno

documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quinquennio completo

si intende il quinquennio riportato nell'attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile).

Quotazione

quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina

reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti)

responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Reato

fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto da luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso

vedi Rivalsa.

Relitto

veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale

se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria

la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria

la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale

la responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero

degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di)

compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento diretto

procedura, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rischio

eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione

scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di)

termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RC Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso

rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto

parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Settore tariffario dei veicoli a motore

in base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione si intendono convenzionalmente quali settori tariffari:

- 1° settore quello delle autovetture;
- 2° settore: quello degli autotassametri (taxi);
- 3° settore: quello degli autobus;
- 4° settore: quello di autocarri e motocarri;
- 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli;
- 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici;
- 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro o caso assicurativo

verificarsi dell'evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia.

Società

la società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Spese di giustizia

spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione

principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo

condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa

la tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi

persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alle cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del veicolo assicurato.

Transazione

accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale

l'assicurazione di tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Unico Caso assicurativo (per la garanzia di Tutela Legale)

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Usura

deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo

prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

Valore Assicurato

valore dichiarato dal contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato

prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Eurotax "Blu" ed Eurotax "Giallo".

Valore intero

forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo: Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Vertenza Contrattuale

controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vincolo

le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace con annotazione sulla polizza o su appendice.

POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento aggiornato a dicembre 2010

INDICE

POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE__ pag. 3

CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ASSICURAZIONE PER
L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN
QUELLA OBBLIGATORIA _____ pag. 12

CONDIZIONI PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE _____ pag. 13

RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO _____ pag. 19

CONDIZIONI AGGIUNTIVE _____ pag. 30

NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI _____ pag. 32

CONDIZIONI PARTICOLARI PER CAMPER E CARAVAN
AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE _____ pag. 33

INFORTUNI DEL CONDUCENTE _____ pag. 35

TUTELA LEGALE _____ pag. 43

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA _____ pag. 51

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni Complementari", in quanto siano espressamente richiamate. ***In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Complementari".***

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 del Codice, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto delle norme di legge.

La Società estende l'assicurazione a:

- **Responsabilità Civile dei trasportati:** i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per le somme pari a quelle previste in polizza per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.
- **Rimborso spese:** il rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni subiti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
La garanzia è prestata fino al limite di Euro 260,00 per prestazione ed il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.
- **Aree private:** l'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ***con esclusione delle aree aeroportuali (aeroporti).*** ***Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione.***
- **Sosta in area privata:** la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la proprietà o con l'uso del veicolo assicurato quando questo si trovi in sosta in area privata e non sia considerato in circolazione ai sensi del precedente punto "Aree private" del presente articolo.
La presente estensione è prestata entro il limite di Euro 260.000,00 per sinistro.

1.2. Esclusioni e rivalsa

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva RV, se richiamata, l'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;**
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;**
- f) nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine agricole e macchine operatrici su cingoli.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

a) Guida con patente idonea, ma scaduta

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

b) Guida con attestato di superamento degli esami di idoneità

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

c) Danni subiti dai trasportati minorenni

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera d) nel caso di danni subiti dai trasportati minorenni:

- se questi, al momento del sinistro, non abbiano le cinture di sicurezza allacciate;
- se, al momento del sinistro, il numero delle persone trasportate sia superiore a

quello indicato nella carta di circolazione del veicolo assicurato e da quanto stabilito dal Codice della Strada;

- se questi, al momento del sinistro si trovino nella parte del veicolo adibita a cellula abitativa.

d) Perdita del carico

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera f) nel caso di danni causati, durante la circolazione del veicolo assicurato, da perdita del carico o di accessori (a solo titolo esemplificativo: pannelli solari, antenne satellitari, porta biciclette, portasci, bagagliere, verande, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione, purché:

- questi risultino omologati dalla casa costruttrice;
- il montaggio degli stessi sia stato effettuato nel rispetto delle istruzioni presenti nelle schede tecniche della casa costruttrice (punti di ancoraggio, dimensioni, limiti di peso, ecc.).

1.4 Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, ***le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde non siano barrate.***

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell'assicurato, senza sovrappremio.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere vali-

dità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata nella Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.**

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 1.2 "Esclusioni e rivalsa".

1.6 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 (o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza) del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

1.7 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione particolare G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.8 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società **provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.**

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, **il Contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione ed il contrassegno deteriorati.**

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno **il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente Autorità oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.**

1.9 Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente o l'alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora l'alienante, ***previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)*** relativi al veicolo ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (dell'alienante), la Società rilascia il certificato e il contrassegno per il veicolo da assicurare, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, la Società ***previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)*** relativi al veicolo ceduto, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Il Cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.

Eseguito il trasferimento di proprietà l'alienante è tenuto ad informare contestualmente la Società e l'acquirente dell'avvenuta cessione del contratto.

c) Risoluzione del contratto per vendita del veicolo

In caso di vendita del veicolo senza che avvenga cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo, ed in assenza di acquisto di assicurazione di altro veicolo da parte dell'assicurato (alienante / proprietario), la Società, ***previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)*** relativi al veicolo venduto restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua ***a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita***, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.10. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 209/2005, sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. "Modulo Blu").

La denuncia, compilata in ogni parte del modello, predetto, deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell'invio di informazioni, documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi (art. 1915 del Codice Civile come richiamato dall'143 del D. Lgs. 209/2005).

1.11 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

1.12 Rinnovo del contratto

Il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Non trova applicazione l'art. 1901 secondo comma, del Codice Civile (15 giorni di tolleranza).

1.13 Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, **entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto**, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del contratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi.

Nel caso si sia verificato un sinistro la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.

Contestualmente alla risoluzione del contratto il Contraente deve restituire alla Società la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e la Società procederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde non avvenga presso la sede dell'Agenzia o Ufficio di Rappresentanza che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.14 Risoluzione del contratto per furto

In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e la Società restituisce la parte di premio, relativa alla responsabilità civile della circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società, inoltre, restituisce la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto.

1.15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

In caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo, ***il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione nonché a riconsegnare il contratto assicurativo, il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.***

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione o rottamazione del veicolo ***il Contraente è inoltre tenuto a fornire copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma del D. Lgs. 5/2/97, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.***

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e secondo comma, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora il proprietario del veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato chieda che il contratto relativo a detto veicolo sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il veicolo da assicurare.

Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.16 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente della polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1 bis, del Codice, la Società trasmette al Contraente, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto e relativi a periodi di osservazione conclusi.

In caso di richiesta dell'attestato da parte del Proprietario la Società rilascerà allo stesso un duplicato.

L'attestazione dello stato del rischio contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale una percentuale di maggiorazione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la percentuale di maggiorazione (Pejus), nonché la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto (in base alle regole evolutive stabilite dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni – classe di Conversione Universale), per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni (anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso imprese diverse) e, far data dalle polizze in scadenza dal mese di settembre 2008, il numero dei sinistri pagati con responsabilità principale ed il numero dei sinistri pagati con responsabilità paritaria, questi ultimi con l'indicazione della percentuale di responsabilità, (in base a quanto stabilito dal Provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 febbraio 2008);
- il numero e l'importo delle eventuali franchigie non pagate se la tariffa prevede questa formula in caso di sinistro;
- i dati della targa di riconoscimento del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- l'indicazione se il contratto è stato assunto ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis del Codice;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione viene trasmessa al Contraente anche nel caso di:

- tacito rinnovo del contratto;
 - furto totale del veicolo assicurato;
 - rottamazione/demolizione del veicolo assicurato;
 - vendita o conto vendita del veicolo assicurato;
 - esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo;
- sempre che il periodo di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- *sospensione di garanzia nel corso del contratto;*
- *contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;*
- *contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;*
- *contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;*
- *cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.*

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, con impresa diversa da quella che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare G.

L'attestazione sullo stato del rischio ha validità cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

1.17 Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.18 Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (valide soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

RV - Rinuncia al diritto di rivalsa

1 – Conducente non abilitato e trasporto effettuato non in conformità alle leggi vigenti
La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa oppure nel caso in cui il veicolo fosse condotto da un figlio minorenni del Proprietario assicurato;**
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa.**

2 – Fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del Proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. **La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo descritto in polizza siano avvenuti all'insaputa dell'Assicurato o del coniuge.**

3 – Stato di ebbrezza

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni; la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui il Proprietario assicurato fosse a conoscenza di situazioni patologiche quali l'etilismo cronico o la tossicodipendenza dei dipendenti e collaboratori, anche occasionali, ai quali il veicolo è stato dato in uso.

4 – Mancata revisione del veicolo

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro non risulti in regola con la revisione prevista dalla legge a causa di involontaria omissione dell'Assicurato.

Resta comunque inteso che, qualora detta revisione non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

PN – Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il relativo premio.

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE

G - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1 – La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).
- 2 – Se nel periodo di osservazione quale definito dall'articolo 1.7 delle Condizioni generali:
 - a) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
 - b) vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus).
- 3 – Ai fini dell'eventuale maggiorazione (Pejus), di cui al comma precedente, si considerano:
 - a) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità principale (intendendosi per tale la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei veicoli);
 - b) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nello stesso periodo di osservazione o nel quinquennio precedente, abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità "cumulata" pari ad almeno il 51%.
- 4 – Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società l'attestazione sullo stato del rischio rilasciato dal precedente assicuratore nonché ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il foglio complementare del veicolo da assicurare.
- 5 – Il criterio di cui al secondo comma, lettera b) si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di cinque anni, salvo che ***il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il contratto è stipulato ai premi di tariffa senza la maggiorazione (Pejus). Quanto sopra si applica anche in caso di veicolo assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.***
- 6 – Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. ***Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).***
- 7 – ***In mancanza di consegna dell'attestazione o della documentazione probatoria di cui al comma 4, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.*** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione o della documentazione probatoria che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di que-

st'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

- 8 – Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una volta al Pubblico Registro Automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con formula "Franchigia".
- 9 – ***Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).***
Per i veicoli di cui al comma precedente, lettera c), il Contraente è comunque tenuto a consegnare alla Società l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).
- 10 – ***Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e pagato si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura e al pagamento del sinistro stesso, all'eventuale ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella presente condizione particolare, con gli eventuali conguagli del premio.***
- 11 – Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, ***il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, ove fosse stata rilasciata.***
- 12 – In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario in caso di contratti di leasing.
- 13 – È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle maggiorazioni indicate ai comma precedenti della presente Condizione Particolare, ***offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi (solo per sinistri liquidati integralmente) da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.***

Relativamente ai sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto, per conoscere gli importi pagati il Contraente dovrà rivolgere la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. La Stanza di Compensazione provvederà a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare dei suddetti importi che ***il Contraente stesso potrà rimborsare direttamente alla Stanza.*** A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso degli importi dei sinistri la Società procederà a riclassificare il contratto.

Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta. Il sinistro, che il Contraente ha

provveduto a rimborsare, non deve essere riportato nell'attestazione dello stato del rischio che l'assicurato utilizzerà nella eventuale stipulazione del contratto con altra impresa per la successiva annualità.

14 – Fermo quanto indicato ai punti precedenti il contratto, all'atto della stipulazione, è assegnato:

a) alla classe di merito C.U. 14, se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;

b) alla classe di merito C.U. individuata come indicato al comma 15, se relativo a veicolo assicurato in precedenza, sfornito della classe di merito C.U.;

c) alla classe di merito C.U. indicata sull'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore se relativo a veicolo assicurato in precedenza presso altra impresa.

d) alla classe di merito C.U. risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla Società per altro veicolo, se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;

ed il proprietario persona fisica risulta già assicurato con la Società per un (o più) veicolo della stessa tipologia di sua proprietà;

e) alla classe di merito C.U. risultante dall'attestato di rischio rilasciato da altra impresa per altro veicolo, se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;

ed il proprietario persona fisica risulta già assicurato con altra impresa per un (o più) veicolo della stessa tipologia di sua proprietà;

Le norme di cui ai punti **d)** e **e)** sono applicabili anche nel caso il proprietario persona fisica del nuovo veicolo da assicurare sia un componente stabilmente convivente del nucleo familiare del proprietario già assicurato con la Società o con altra impresa.

Relativamente ai punti **b)**, **c)** e **e)** in mancanza della consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18. Lo stesso accade, relativamente a tutti i punti sopra indicati, qualora non venga esibita la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14, a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale come indicato al comma 15.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con formula tariffaria di franchigia, il medesimo è assegnato alla classe di merito C.U. risultante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 15.

Nel caso il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il contraente non sia in grado di consegnare l'attestazione, il Contraente deve

provare di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito C.U. alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe C.U. di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con contratto temporaneo, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito C.U. cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe di merito C.U., il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14. Per i contratti conclusi a distanza (via internet o telefonicamente) tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

Il diritto del Proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito C.U. maturata può essere fatto valere, nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con la Società, anche dal coniuge se in regime di comunione legale dei beni comprovata da idonea documentazione. Quanto sopra si applica anche in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato tra coniugi in comunione legale di beni.

In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, la Società riconosce a quest'ultimo la classe di merito C.U. maturata.

Per le annualità successive a quelle della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza C.U., in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'eventuale penalizzazione si considerano:

- a) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità principale (intendendosi per tale la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei veicoli);
- b) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nello stesso periodo di osservazione o nel quinquennio precedente, abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità "cumulata" pari ad almeno il 51%.

In caso di risarcimento con responsabilità minoritaria o in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive delle tabelle sotto riportate, due o più sinistri pagati con responsabilità paritaria (lettera b) che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE “C.U.”
classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

15 – Per i veicoli sforniti della classe di merito di Conversione Universale, l’individuazione della classe di Conversione Universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati.

- a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Anni Senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile).

- b) Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione C.U.

Per le annualità successive, l’assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene in base alle regole evolutive indicate nella “Tabella delle regole evolutive C.U.” di cui al comma 14.

Rischi Diversi

Danni al Veicolo

RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato in polizza e per le garanzie espressamente richiamate, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sullo stesso, compresi gli audiofonovisivi secondo quanto previsto all'art. 2.3, la Società si obbliga, **nei limiti precisati in polizza** ed alle condizioni che seguono, a:

2.1.1 Incendio – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, compreso l'incendio causato dal gas combustibile (ad es. gas cucina) utilizzato negli impianti al servizio del veicolo, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.

La garanzia è estesa all'incendio del bagaglio (qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori**) all'interno del veicolo **fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.**

La garanzia incendio è inoltre estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo (cosiddetti danni da calore).

2.1.2 Furto e rapina totale e parziale – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate.

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

2.1.3 Eventi speciali – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno.

L'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo descritto in polizza o riconducibili alla garanzia kasko.

2.1.4 Kasko – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli

fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono esclusi i danni:

- *da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;*
- *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;*
- *subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli.*

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (vale a dire senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile), secondo quanto indicato in polizza.

2.1.5 Soccorso stradale – rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per fare rimorchiare il veicolo descritto in polizza qualora in conseguenza del verificarsi di un evento relativo a rischi coperti dalle garanzie Furto, Incendio, Eventi Speciali, Kasko, il veicolo stesso abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

La garanzia è prestata con il limite di Euro 160,00 per sinistro.

2.1.6 Danni da roditori – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditore.

La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici ed è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

2.1.7 Trasporto del camper (sempre operante) – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia Incendio, subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente del veicolo stesso, a bordo di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria ecc.). La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è salito a bordo del vettore fino al momento in cui ne è disceso.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- *subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;*
- *derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.*

2.1.8 Pacchetto A - "Garanzie integrative" – indennizzare l'Assicurato:

Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:

- a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL;

b) alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00, per sinistro e per anno assicurativo.

Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno dell'effettivo ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

2.1.9 Pacchetto B - "Garanzie complementari Danni" – indennizzare l'Assicurato:

Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:

- esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all'uso dello stesso, purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- esplosione o scoppio verificatosi all'esterno del veicolo che abbiano causato danni materiali e diretti al veicolo stesso.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. 2.1.1 "Incendio" o ai sensi della garanzia "Altri danni da esplosione o scoppio".

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati

dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.550,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Eventi socio-politici con limite d'indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, **con esclusione degli atti vandalici.**
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Eventi naturali con limite d'indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, frane, valanghe e slavine, **con esclusione di inondazioni ed alluvioni.**
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 500,00 per sinistro RC da incendio con limite d'indennizzo (Ricorso terzi) – di quanto questi sia tenuto a pagare per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione, **fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 51.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.1.10 Danni da inquinamento (sempre operante) – tenere indenne l'Assicurato dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

2.2 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;**
- c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;**
- d) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;**
- e) derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.**

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

Relativamente alle garanzie Furto e Kasko, l'assicurazione non copre inoltre i danni verificatisi in conseguenza di:

- *tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio;*
- *uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali.*

Relativamente alla sola garanzia Kasko l'assicurazione non copre inoltre i danni cagionati dolosamente da terzi.

2.3 Audiofonovisivi

L'assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, **a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.**

In caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso e vetustà, con l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 2.600,00 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 100,00.

2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base alla media delle quotazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, al momento del sinistro.

Qualora dette pubblicazioni non riportino le quotazioni del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro.

Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di

serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e franchigia".

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie, degli optional e degli impianti al servizio.

Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli optional e gli impianti al servizio, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate non tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice Civile).

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e franchigia".

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

2.5 Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina

Se previsto in polizza il valore a nuovo, a parziale deroga dell'art. 2.4, in caso di perdita totale del veicolo, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del valore commerciale, ma con riferimento al prezzo di acquisto del veicolo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- *che la perdita totale si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione;*
- *che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalle relative fatture.*

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale ***solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.***

2.6 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza.

I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi.

Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta, anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive, sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.

2.7 Scoperto e franchigia

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" e 2.5 "Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina" si deduce lo scoperto e/o la franchigia precisati in polizza.

2.8 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato salvo il caso di dolo dei medesimi.

2.9 Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

La Società invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno"

2.10 Pagamento dell'indennizzo

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale, nonché copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A., le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente presso la sede della Società o dell'Agenzia cui è stato assegnato il contratto, entro 15 giorni dalla data della liquidazione.

2.11 Relitti

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, **la Società**, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno", **ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.**

SA – Stima Accettata (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sul simple di polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (di cui all'art. 1907 del Codice Civile).

Qualora il Contraente voglia modificare il valore assicurato o cambia veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.

ROTTURA CRISTALLI

2.12 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli, anche in plexiglass, delimitanti l'autocaravan descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia non comprende:

- *rigature, segnature, screpolature e simili;*
- *i danni causati ad altre parti dell'autoveicolo dalla rottura dei cristalli;*
- *i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;*
- *i danni agli specchietti retrovisori.*

La Società è surrogata in base all'art. 1916 Codice Civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO

2.13 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario del veicolo descritto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio:

- a cose di terzi, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
- al locale usato dal Proprietario del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

2.14 Massimale

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.15 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;*
- b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l'Assicurato non è persona fisica;*
- c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;*
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell'oggetto dell'assicurazione;*
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

2.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia

penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

2.17 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

2.18 Condizione FB - Furto del bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

FB.1 – Furto del bagaglio del camper/caravan, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.**

FB.2 – Furto di quanto descritto alla condizione FB.1 con l'estensione a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.

2.19 Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti:

- da furto di cose all'interno dell'abitazione che costituisca dimora abituale dell'assicurato;
- da furto e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro (**quest'ultimo con il limite di Euro 520,00**) che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano.
- da furto e rapina del bagaglio contenuto nel camper, così come descritto nella garanzia FB2, **fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.**

2.20 Condizione IC – Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio del bagaglio come descritto in una delle condizioni precedenti che viene prescelta per la garanzia furto.

2.21 Limitazioni (relative alle condizioni aggiuntive)

- **Le garanzie sono operanti alla condizione che il bagaglio del camper/caravan si trovi all'interno di questo debitamente chiuso. Per le condizioni che comprendono: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, detti enti sono garantiti anche all'esterno del camper/caravan purché siano ancorati allo stesso con catene e lucchetti.**
- **Le garanzie sono operanti nell'ambito del territorio europeo, del Marocco e nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo.**
- **Quando il camper/caravan non viene utilizzato e si trova in sosta o rimessaggio nella località di residenza, le somme assicurate s'intendono ridotte a Euro 520,00.**

2.22 Franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione, per le condizioni FB "Furto del bagaglio" e FD "Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan", di una franchigia assoluta di Euro 150,00. La franchigia non si applica alla condizione IC.

2.23 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- *persone che abitano con l'Assicurato o occupano il veicolo contenente le cose assicurate;*
- *persone del fatto delle quali l'Assicurato debba rispondere;*
- *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o del veicolo;*
- *persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.*

2.24 Altre assicurazioni

Qualora sulle medesime cose e per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, l'Assicurato si impegna, in caso di sinistro, a darne avviso immediato alla Società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

2.25 Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alle condizioni FB.1, FB.2 e FD è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.26 Assicurazione parziale

Relativamente alla condizione IC, se la somma assicurata, aumentata del 10% risulta inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione.

2.27 Ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

2.28 Determinazione dell'ammontare del danno Nomina e mandato dei Periti

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del danno e nomina e mandato dei Periti, vale quanto disposto nell'art. 2.6.

NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI

2.29 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità civile della circolazione, salvo quanto previsto all'art. 2.21 "Limitazioni".

2.30 Recesso per sinistro e disdetta

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.31 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni. Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi all'Agenzia cui è assegnata la polizza nel più breve tempo possibile.

Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di evento coperto da garanzia riconducibile a quelle prestate con gli "Eventi speciali", dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente trasmettendone copia all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Nel caso il danno sia conseguenza di eventi naturali dovrà essere inviata all'Agenzia cui è assegnata la polizza la certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento.

Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.32 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio - Pagamento del premio - Rinnovo del contratto - Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

CONDIZIONI PARTICOLARI PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

relative alla Parte Prima e Parte Seconda

2.33 Kasko a valore intero

Se è prestata la presente garanzia "Kasko a Valore Intero", l'art. 2.1.4 "Kasko", ultimo comma si intende così sostituito: "La garanzia è prestata a valore intero e pertanto si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile".

2.34 Appropriazione indebita

La garanzia di cui all'art. 2.1.2 "Furto e rapina", se prestata, si intende estesa alla "Appropriazione indebita" qualora quest'ultima sia richiamata in polizza.

L'indennizzo non verrà riconosciuto se non viene presentata denuncia alla competente autorità e non sia instaurato il relativo procedimento penale.

Per la presente garanzia si applicano lo scoperto e il minimo indicati in polizza.

2.35 Sospensione in corso di contratto

Il testo dell'art. 1.17 "Sospensione in corso di contratto" si intende così sostituito:

"Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.14 "Risoluzione del contratto per furto".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale carta verde.

Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, contestuali o successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, come certificata da idonea documentazione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il Proprietario del veicolo assicurato – deve essere effettuata prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto per il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi; sul pre-

mio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che riporta le condizioni relative alla stessa (con l'indicazione del tempo che deve trascorrere per usufruire di una ulteriore sospensione del contratto dopo la riattivazione) e che deve essere sottoscritta dal Contraente."

Infortuni del Conducente

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni – anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, oppure a stato di malore od incoscienza – che il Conducente alla guida del veicolo descritto in polizza dovesse subire a causa di un incidente di circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende.

La garanzia si intende operante anche per gli infortuni che il Conducente dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida del veicolo descritto in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- b) dalla guida del veicolo descritto in polizza in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;*
- c) da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- d) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;*
- e) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- f) da delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- g) da abuso di psicofarmaci e alcolici, o dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- i) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici.*

3.3 Persone non assicurabili

Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi, la Società stessa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale la Società non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla

concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del Codice Civile.

3.4 Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà agli eredi dell'Assicurato in parti uguali la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiederà il rimborso in caso contrario.

3.5 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali; il pagamento della predetta somma avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (art. 60, comma 3, e art. 62 del Codice Civile). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

3.6 Raddoppio indennizzo morte in presenza di figli minori

Qualora, a seguito di unico sinistro indennizzabile a termini di polizza, si verifichi la contemporanea morte dell'Assicurato e del rispettivo coniuge, la parte di somma assicurata per la garanzia morte destinata ai figli minori verrà raddoppiata.

La somma assicurata relativa al raddoppio non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00 che verrà diviso in parti uguali in presenza di più figli minori.

3.7 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	100
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso in cui l'invalidità permanente riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60%. Per invalidità permanente di grado inferiore al 30% della totale, l'indennizzo viene liquidato in base a quanto stabilito dal successivo art. 3.8 "Franchigia assoluta per invalidità permanente".

3.8 Franchigia assoluta per invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 3.7 "Invalidità permanente" **non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3%; se invece l'invalidità permanente risulta superiore, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente.**

Detta franchigia non viene applicata qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30%.

3.9 Riduzione somma assicurata per invalidità permanente

Qualora al momento dell'infortunio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 75 anni, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.

3.10 Anticipo sulla liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'acconto, salvo il diritto della Società alla restituzione dell'acconto stesso qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludono la copertura assicurativa. **L'anticipo sulla liquidazione non verrà concesso se:**

- a) **la percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia inferiore al 15%;**
- b) **siano emerse contestazioni sull'operatività della garanzia.**

3.11. Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- b) le rette di degenza in istituto di cura;
- c) il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché per gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere e i relativi ticket, effettuati entro 100 giorni dalla data del sinistro;
- e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura;
- f) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura. Le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

3.12 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata dal certificato medico e dal certificato anagrafico di stato di famiglia. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

3.14 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella riportata all'art. 3.7 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

3.15 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per rimborso spese è cumulabile con l'indennizzo per morte e per invalidità permanente.

3.16 Controversie

In caso di:

- divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 3.14;
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. ***Le decisioni del Collegio medico*** sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e ***sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.***

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

3.17 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

3.18 Richiamo ad altre Condizioni Generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

Tutela Legale

TUTELA LEGALE

Premessa

La gestione dei sinistri delle presenti sezioni è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A.

con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290.411

Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290.557

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290.449

SEZIONE TUTELA LEGALE

4.1 Oggetto dell'Assicurazione Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.8 comma 3.

4.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

SEZIONE TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

4.3 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale", vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate ***unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.***

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- ***di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;***
- ***della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 209 del 2005 e relativo regolamento attuativo (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 3);***
- ***della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.***

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, ***sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00 ed inferiore a Euro 52.000,00;***
3. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da ***incidenti stradali*** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE AUTOCARAVAN

4.4 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale" vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. ***Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.***

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:**
 - a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs. 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti del D. Lgs. 209/2005;
 - b) recupero danni a persone e cose per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;**
 - c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Quanto previsto ai punti a) b) c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art 4.5 "Esclusioni"- lett. i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti **riguardanti il veicolo assicurato. La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 150,00 (in deroga all'art. 4.6, punto 2 – "Estensione Territoriale").** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo**
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente **in valuta locale a Euro 11.000,00** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.**
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**

7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ***irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.***
8. proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie ***comminate in conseguenza di un incidente stradale.*** La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale ***entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*** La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 4.5 lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
9. proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada ***con riferimento ai casi di limitazione/divieto della sosta*** degli autocaravan. La presente prestazione opera solo se sussistono ***fondate ragioni in diritto;***
10. ***proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;***
11. ***gli arbitrati per la decisione di controversie.*** Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

In deroga ***all'art. 4.7 "Insorgenza del caso assicurativo"*** le garanzie di cui ai punti 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- b) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- d) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- e) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- f) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- g) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- h) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs n. 209/2005;*
- i) *nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;*
- l) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- m) *per controversie contrattuali contro la Società e ARAG.*

4.6 Estensione territoriale

1. *Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, dove procedere, si trovi in questi territori.*
2. *In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.*

4.7 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali – il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
 - *per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - ***durante il periodo di validità della polizza***, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - ***trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza***, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. ***La garanzia non ha luogo*** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già ***disdetti*** da uno dei contraenti o la cui ***rescissione, risoluzione o modificazione*** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come ***unico caso assicurativo***:
 - ***vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse***;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il ***relativo massimale resta unico*** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.8 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve ***immediatamente denunciare alla Società*** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, ***entro 3 (tre) giorni*** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, ***iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia***, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato ***non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato***.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4.9 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è ***tenuto a***:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- ***conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari***.

4.10 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società**.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.11 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

4.12 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

Responsabilità Civile del Camperista

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA

5.1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, ***verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile autoveicoli così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.***

La garanzia è operante per :

1) i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione, del veicolo assicurato, ***in normale stato di manutenzione e conservazione.*** A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:

- manovre, effettuate utilizzando dispositivi meccanici, elettronici o a motore, per lo spostamento del rimorchio in sosta, sempre che lo stesso sia staccato dalla motrice;
- accessori del veicolo assicurato, quali verande, tende, ombrelloni, attrezzature da picnic ecc.;
- caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmettenti;
- attività domestiche connesse alla proprietà / conduzione del veicolo assicurato;
- incendio, esplosione o scoppio, ***relativamente agli eventi non coperti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;***
- consumo di cibi o bevande che provochino intossicazione od avvelenamento;
- infortunio cagionato ad ospiti e/o persone che utilizzino il veicolo assicurato anche in assenza dell'assicurato, ***purché con il consenso dell'assicurato stesso;***
- caduta all'esterno di oggetti;
- lavori di ordinaria manutenzione del veicolo assicurato eseguiti in economia;
- spargimento di liquidi e rigurgiti degli impianti del veicolo assicurato, bagni chimici, ecc.;
- uso di utensili ed apparecchi domestici;

2) i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legata alla fruizione del veicolo assicurato. A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

- partecipazione a raduni / manifestazioni / eventi associativi dedicati ai "camperisti", limitatamente alla responsabilità degli assicurati ed esclusa ogni responsabilità solidale anche in via provvisoria;
- danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato quando la dimora stessa non è abitata;
- attività di volontariato, umanitarie, filantropiche, culturali svolte avvalendosi del veicolo assicurato, ***escluse responsabilità di natura professionale;***

- pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio;
- atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
- proprietà, possesso e / o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
- pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione;
- uso e guida di veicoli non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della circolazione, quali biciclette e simili, anche a propulsione elettrica, barche senza motore **purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri**, wind – surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;
- inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del veicolo assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, **sempre che dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale**;
- i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, **esclusivamente se derivanti da rottura improvvisa ed accidentale del veicolo assicurato e/o degli impianti dello stesso**. Sono comprese anche le spese per la bonifica;
- i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dal tetto e da altre superfici del veicolo assicurato;
- la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali domestici di proprietà dell'Assicurato, **purché queste persone non svolgano per professione tale attività**;
- i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e / o del convivente more uxorio, da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano**;
- derivanti da utilizzo di personal computer (l'uso od abuso di Internet o sistemi similari, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati e simili danni a sistemi informatici, hardware e software) da parte di figli minorenni o incapaci per legge, **purché avvenuto all'insaputa dell'Assicurato**.

5.2 Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- all'Assicurato Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile di collaboratori familiari in genere **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato.**

5.3 Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- *le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;*
- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;*
- *i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;*
- *i minori in affidamento familiare.*

5.4 Limiti di indennizzo - Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI \ FRANCHIGIE
<i>Incendio esplosione o scoppio non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore</i>	<i>Euro 250.000,00, con limite di Euro 25.000,00 per cose di terzi in consegna o custodia</i>	<i>Scoperto 10% dell'indennizzo con minimo di Euro 250,00</i>
<i>Interruzione o sospensione di attività</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 1.000,00</i>
<i>Spargimento d'acqua, rigurgiti, inquinamento accidentale</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Proprietà / uso di cani di razze pericolose e / o cani impegnativi e relativi incroci</i>	<i>Euro 150.000,00</i>	<i>Scoperto 20% dell'indennizzo con minimo di Euro 500,00</i>
<i>Utilizzo di personal computer da parte di figli minori / incapaci per legge</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Altri danni a cose</i>	<i>=====</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>

5.5 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 4%.

5.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, **le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde relativa al veicolo assicurato non siano barrate.**

5.7 Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) *da furto;*
- b) *derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;*
- c) *provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali;*
- d) *conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;*
- e) *derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti), salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";*
- f) *derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;*
- g) *derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;*
- h) *derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché derivanti da incendio, esplosione, scoppio qualora rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;*
- i) *derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri, di natanti a motore rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria nonché di natanti a motore non soggetti alla suddetta disciplina in quanto adibiti ad uso non diportistico;*
- j) *da impiego di aeromobili;*
- k) *derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;*

- l) derivanti dalla conduzione di fabbricati;*
- m) derivanti dalla proprietà di immobili , salvo i danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato verificatisi nel periodo di utilizzo del camper quando la dimora stessa non è abitata;*
- n) alle cose di terzi che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo che i danni derivino da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato;*
- o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", relativamente all'inquinamento accidentale;*
- q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;*
- s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico.*

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni :

- t) derivanti da malattie professionali.*

Dalle assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- u) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;*
- v) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- w) derivanti da prodotti geneticamente modificati;*
- x) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);*
- y) per i casi di contagio da virus HIV;*
- z) derivanti dalla r.c. contrattuale.*

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA PER VEICOLI AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

5.8 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che il veicolo cui è riferita la presente assicurazione viene noleggiato a terzi, si precisa si intendono assicurati – **alle condizioni tutte di polizza di cui agli articoli 5.1 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", 5.2 "Persone assicurate", 5.3 "Persone non considerate terzi"; 5.4 "Limiti di indennizzo – Franchigie", 5.5 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", 5.6 "Estensione territoriale", 5.7 "Esclusioni"** – i seguenti soggetti:

- il Proprietario Contraente , relativamente ai danni riconducibili alla proprietà del veicolo assicurato;
- l'utilizzatore, relativamente ai danni riconducibili alla conduzione del veicolo assicurato ed ai profili di vita privata relativi alla fruizione del veicolo stesso.

Il Proprietario contraente e l'utilizzatore non sono considerati terzi tra loro ai sensi di polizza.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA
04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma
n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)
e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Società con unico azionista
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni Spa
(Gruppo Talanx)

via Abruzzi, 10 - 00187 Roma

tel. +39 06 421 031

fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@hdia.it

www.hdia.it

Mod. A 3005 - Ed. 12/2010 - (3000) - 12/2010 - Palombi & Lanci

HDI
Assicurazioni